



DECRETO 8 luglio 2002 n.79

(non soggetto a ratifica in quanto non costituente fonte normativa)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. Testo coordinato della Legge 8 luglio 1974, n.59, con le modifiche derivanti dalle Leggi 19 settembre 2000, n.95 e 26 febbraio 2002, n.36

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 8 luglio 1974, n.59 "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.3 del 31 luglio 1974;

Vista la Legge 19 settembre 2000, n.95 "Modifica all'articolo 4 della Legge 8 luglio 1974, n.59" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.9 del 30 settembre 2000;

Vista la Legge 26 febbraio 2002, n.36 "Revisione della legge 8 luglio 1974, n.59 (Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese)" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.2 del 28 febbraio 2002;

Considerata l'opportunità di disporre di un testo coordinato della medesima Dichiarazione a meri fini di documentazione e di ricognizione, mantenendo ferma l'esclusiva autenticità dei testi delle tre leggi così come pubblicati rispettivamente ad valvas nei termini di legge;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare il Testo coordinato della Legge 8 luglio 1974, n.59, con le modifiche derivanti dalle Leggi 19 settembre 2000, n.95 e 26 febbraio 2002, n.36.

(Preambolo)

(art.1 Legge n.36/2002)

Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni di libertà e di democrazia della Repubblica, nel fermo proposito di ripudiare ogni concezione totalitaria dello Stato ed al fine di garantire al popolo sammarinese l'ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità

della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi ai quali s'informa l'organizzazione e l'azione dei poteri costituzionali.

Art.1

(art.2 Legge n.36/2002)

La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Riconferma il diritto di asilo politico. Rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati e si conforma, nell'azione internazionale, ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.

L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.

Art.2

(art.2 Legge n.59/1974)

La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statuarie della democrazia rappresentativa. La legge disciplinerà l'Arengo e gli altri istituti di democrazia diretta.

Art.3

(art.3 Legge n.36/2002)

L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità.

I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale.

Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza. Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.

In caso di urgenza emanano decreti reggenziali, sentito il parere del Congresso di Stato, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la decadenza.

I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato.

La legge costituzionale determina le guarentigie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità.

Al Consiglio Grande e Generale, composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.

La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente.

L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate al Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.

Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale.

I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione.

Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emana deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge.

E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato.

Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14.

Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario.

Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.

Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

Art.3 bis

(art.4 Legge n.36/2002)

Le leggi costituzionali attuano i principi fondamentali sanciti nella presente dichiarazione. Sono approvate nel loro complesso con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale. Se approvate con la maggioranza assoluta sono sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione.

Le leggi qualificate disciplinano il funzionamento degli organi costituzionali nonché gli istituti di democrazia diretta. Sono approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le leggi ordinarie sono approvate dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza semplice. Con la stessa maggioranza sono ratificati i decreti.

L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alle Commissioni Consiliari, al Congresso di Stato, alle Giunte di Castello e ai cittadini, in base a legge qualificata.

Il Consiglio Grande e Generale può, con legge, delegare al Congresso di Stato l'adozione di decreti con forza di legge, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.

La consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative.

Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano, rispetto alla legge di bilancio, una diminuzione delle entrate, la creazione di nuove spese o un loro aumento, devono indicare i mezzi per farvi fronte.

Art.4

(art.5 Legge n.36/2002)

Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge.

La Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà. Promuove le condizioni per l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese.

Art.5

(art.5 Legge n.59/1974)

I diritti della persona umana sono inviolabili.

Art.6

(art.6 Legge n.59/1974)

La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e d'associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto. E' tutelata la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano. La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico.

L'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. La legge assicura ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito.

Art.7

(art.7 Legge n.59/1974)

Il suffragio è universale, segreto e diretto.

Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

Art.8

(art.8 Legge n.59/1974)

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi con metodo democratico in partiti politici ed in sindacati.

Art.9

(art.9 Legge n.59/1974)

Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino. La legge assicura al lavoratore l'equa retribuzione, le ferie, il riposo settimanale ed il diritto di sciopero.

Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale.

Art.10

(art.10 Legge n.59/1974)

La proprietà e l'iniziativa economica privata sono garantite. La legge ne prescrive i limiti a tutela dell'interesse pubblico.

L'esproprio dei beni di proprietà privata è ammesso nelle forme previste dalla legge, per fini di utilità pubblica e dietro congruo indennizzo.

La Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico e l'ambiente naturale.

Art.11

(art.11 Legge n.59/1974)

La Repubblica promuove nell'ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative, lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali.

Art.12

(art.12 Legge n.59/1974)

La Repubblica tutela l'istituto familiare, fondato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Ogni madre ha diritto all'assistenza ed alla protezione della comunità.

La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi.

Art.13

(art.13 Legge n.59/1974)

Tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere fedeli alle leggi ed alle istituzioni della Repubblica, di partecipare alla sua difesa e di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non dalla legge.

Art.14

(art.14 Legge n.59/1974)

L'attività della pubblica amministrazione si conforma a criteri di legalità, imparzialità ed efficienza.

La legge stabilirà l'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi ed il contraddittorio con i soggetti interessati.

I pubblici funzionari rispondono degli atti lesivi dei diritti dei cittadini, nei modi e limiti stabiliti dalla legge.

Art.15

(art.6 Legge n.36/2002)

E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.

Il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario.

La legge assicura la speditezza, la economicità, la pubblicità e la indipendenza dei giudizi.

Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice precostituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli.

L'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Ogni forma di limitazione della libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge.

Art.16

(art.7 Legge n.36/2002)

E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.

Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per 1a durata di due anni, il Presidente.

Il Collegio Garante:

- a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati;
- b) decide, nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum;
- c) decide sui conflitti tra organi costituzionali;
- d) esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.

Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri.

Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime.

L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità.

Art.17

(art.8 Legge n.36/2002)

Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Qualora le leggi di revisione delle disposizioni della presente dichiarazione siano state approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta, dovranno essere sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione.

Norma Transitoria

(art.9 Legge n.36/2002)

Le leggi costituzionali e le leggi qualificate, di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 bis della Dichiarazione dei Diritti, introdotto con la presente legge, devono essere proposte entro tre anni dall'entrata in vigore della presente revisione costituzionale.

La legge qualificata di cui al quinto comma dell'articolo 16 della presente Dichiarazione deve essere proposta entro sei mesi.

Sino all'entrata in vigore del. nuovo Ordinamento Giudiziario ai membri del Collegio Garante spetta la decisione:

- a) sui conflitti di giurisdizione nei giudizi promossi presso i Tribunali della Repubblica;
- b) sulla astensione e ricazione dei Giudici e del Procuratore del Fisco;
- c) in ultima istanza sui ricorsi, presentati nell'ambito dei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio o sulla esecuzione della pena;
- d) su ricorso delle parti interessate in caso di difformità delle sentenze di primo e secondo grado, civili e amministrative;
- e) sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e i sui ricorsi per restitutio in integrum.

Le funzioni di cui al precedente comma sono assegnate dal Presidente del Collegio individualmente a singoli membri, effettivi o supplenti, secondo criteri predeterminati e tenendo conto di eventuali ragioni di incompatibilità.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 luglio 2002/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio L. Volpinari - G. Francesco Ugolini

